



**Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili**

20158 Milano, Via Angelo Masina 9 - Telefono: (02) 39.31.41.20 - Fax (02) 39.31.51.60  
Codice Fiscale 97091250155

# **S T A T U T O**

Approvato  
Assemblea Straordinaria dei Soci  
Milano 9 giugno 2010

Email: [info@assofornitori.com](mailto:info@assofornitori.com)  
[www.assofornitori.com](http://www.assofornitori.com)

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili, in forma abbreviata **ASSOFORNITORI**.

**ARTICOLO 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in Milano, Via Angelo Masina 9. Potrà avere gli uffici e servizi in altre località per deliberazione del Consiglio Direttivo; il Consiglio, in via d'urgenza, potrà deliberare il trasferimento della sede da Via Angelo Masina 9 ad altro indirizzo, ma sempre in provincia di Milano, e la delibera dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea valida successiva.

**ARTICOLO 3 - SCOPO**

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica, ha lo scopo di:

- a) rafforzare la solidarietà delle Aziende per realizzare tra loro la migliore collaborazione intesa a tutelare interessi inerenti al settore di comune attività della manutenzione dei tessili;
- b) in particolare svolgere in modo specifico ogni attività intesa a:
  - ✚ organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse specifico del settore della manutenzione tessile;
  - ✚ raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al settore di attività ed ai relativi problemi commerciali e provvedere all'informazione e alla consulenza degli Associati relativamente ai problemi generali e specifici della manutenzione tessile;
  - ✚ provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
  - ✚ contribuire a pubblicazioni di settore.

**TITOLO II**  
**DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI CONTRIBUTIVI**

**ARTICOLO 4 - REQUISITI**

Possono aderire all'Associazione tutte le aziende operanti nel campo della fornitura al settore della manutenzione del tessile.

In relazione ai diversi settori cui viene indirizzata l'attività delle aziende associate, l'Associazione viene suddivisa nelle seguenti Sezioni:

**SOCI ORDINARI**

- ✚ fabbricanti di macchinari;
- ✚ produttori di detersivi, solventi, materie ausiliarie, accessori;
- ✚ produttori di manufatti tessili;
- ✚ rappresentanti generali ed esclusivi/filiali di agente generale

**SOCI AGGREGATI**

- ✚ agenti/rappresentanti di produttori Italiani devono essere agenti generali ed esclusivi.

Non possono aderire all'Associazione i SOCI AGGREGATI la cui rappresentata è già socia.

I produttori esteri dovranno avere una sede in Italia ed essere iscritti alla CCIAA.

Esse potranno essere costituite per deliberazione del Consiglio dell'Associazione quando ne sia riconosciuta la necessità e le adesioni raccolte affidino che siano in grado di funzionare utilmente.

Ciascuna Sezione sarà composta dalle aziende interessate al particolare settore. I soci interessati a più settori contemporaneamente verranno, a richiesta, iscritti a tutte le Sezioni corrispondenti.

Per tutte le questioni che interessino particolarmente una singola sezione, essa potrà esercitare un'attività propria, tenere riunioni separate dei propri soci istituendo anche, ove occorra, uffici speciali con proprio personale provvedendo alla copertura delle relative spese.





L'attività delle Sezioni sarà disciplinata da apposito Regolamento che non dovrà essere in contrasto con il presente Statuto e che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le deliberazioni delle Sezioni, per avere valore sia nei rapporti dei Soci come dei terzi, dovranno venire ratificate dal Consiglio dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 5 - AMMISSIONE**

L'ammissione dei soci avviene su presentazione di un altro socio ed a seguito di domanda da parte dell'interessato che dichiara esplicitamente ed anticipatamente di accettare di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni dello Statuto.

All'atto dell'iscrizione, allegata alla scheda di adesione l'azienda dovrà allegare:

-  visura camerale
-  una breve relazione sul tipo di produzione/vendita ed eventuali marchi rappresentati
-  estratto dello Statuto aziendale
-  oggetto sociale dell'azienda.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di non accettazione il richiedente può fare reclamo al Comitato di Presidenza. Il reclamo in duplice copia deve pervenire alla Segreteria dell'Associazione entro venti giorni dal ricevimento della delibera del Consiglio Direttivo.

La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva ed inappellabile.

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - DURATA**

Il Socio è legittimato a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo dell'Associazione secondo le norme di questo Statuto ed in particolare può esercitare:

- a) il diritto all'utenza dei servizi associativi
- b) il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea
- c) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali secondo quanto previsto all'articolo 11.

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Le aziende aderenti forniranno alla segreteria le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utile di chiedere per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tali informazioni e notizie debbono essere tenute riservate o, qualora sia necessario, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione delle singole fonti.

PAG. 3 DI 13

L'iscrizione a socio è impegnativa per due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se il socio non abbia dato le dimissioni con lettera raccomandata al Comitato di Presidenza dell'Associazione

almeno tre mesi prima della scadenza. Il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

Al fine di uniformare le scadenze associative, il primo periodo associativo decorre dal 1° gennaio 1990.

#### **ARTICOLO 7 - CONTRIBUTI**

I soci sono tenuti a corrispondere la quota di ammissione e i contributi annui ordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificati dall'Assemblea.

La quota o il contributo associativo non è soggetto a rivalutazione e, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, intrasmissibile.

Il contributo annuale viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono, in rapporto alle esigenze di bilancio ed al gettito dei contributi, ed è comprensivo della quota di adesione all'UNIONE ITALIANA MANUTENZIONE DEI TESSILI.

Qualora non siano stati deliberati entro il 31 dicembre, i contributi a quota fissa verranno automaticamente rivalutati secondo gli indici ISTAT relativi alle variazioni del costo della vita, salvo conguaglio.

Il contributo associativo dovrà essere versato da tutti i soci entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Per i soci di nuova ammissione il contributo dovrà essere versato entro 30 giorni dall'accettazione dell'adesione.

La quota di ammissione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Inoltre il Consiglio determinerà, all'atto dell'ammissione di ogni nuovo socio, l'eventuale maggiorazione da corrispondere in rapporto alla singola situazione patrimoniale e gli eventuali contributi straordinari precedentemente versati dagli altri soci.

I contributi straordinari, a carattere occasionale, sono proposti dal Consiglio Direttivo e debbono essere approvati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per tutti i soci.

I contributi di sezione devono essere destinati esclusivamente ad attività specifiche della sezione e possono essere determinati mediante delibera dell'Assemblea di Sezione su proposta dell'Organo Esecutivo della sezione stessa, ferma l'approvazione prevista dall'ultima parte dell'articolo 4.

All'accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi ordinari dovuti dal socio all'Associazione e alle altre componenti del sistema alle quali esso partecipa, provvederà una tesoreria istituita presso l'Associazione.

#### **ARTICOLO 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio cessa:

- a) per dimissioni presentate dal socio ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- b) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione del socio;

- c) per l'inadempienza degli obblighi assunti dal socio a norma del presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo con il voto di almeno i due terzi dei presenti;
- d) con cessazione dell'attività dell'azienda associata con effetto, quanto al pagamento del contributo, alla fine dell'anno solare in corso alla data di cessazione;
- e) per morosità del socio che sia stato preventivamente messo in mora con lettera raccomandata r.r.. La cessazione sarà automatica allo scadere del termine concesso per sanare la morosità qualora questa persista;
- f) nei casi previsti alle lettere c) ed e) il socio escluso sarà comunque tenuto al pagamento dei contributi fino alla data di cessazione della validità biennale della sua adesione.

La cessazione del rapporto è automatica, previo il necessario accertamento, nel caso di adesioni contemporanee incompatibili.

In ogni caso di esclusione dovrà esserne data comunicazione al socio interessato a mezzo lettera raccomandata r.r..

### **TITOLO III** **DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente ed i Vice-Presidenti;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

#### **ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione i quali vi partecipano per mezzo di un loro legale rappresentante o di altra persona munita di regolare delega.

Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione presso la sede sociale o altrove, su richiesta del Consiglio Direttivo o di tante aziende associate che rappresentino almeno un quinto dei voti esprimibili in Assemblea.

L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, per gli adempimenti statutari di cui alle lettere a), g), h) e i) dell'art. 12 e negli anni di scadenza per quanto concerne le lettere c), d), e f) dell'art. 12.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata oppure mediante fax o posta elettronica da spedire almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Ogni SOCIO ORDINARIO può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio mediante semplice delega scritta.

Ogni SOCIO ORDINARIO può assumere fino ad un massimo di tre deleghe.

Per i soci aggregati vale quanto stabilito all'articolo 11.

In prima convocazione per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza (metà più uno) dei voti esprimibili; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti anche per delega.

E' devoluta al Presidente, la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 11 - DIRITTO DI VOTO DEI SOCI**

Non sono ammessi al voto i soci che non risultino ammessi all'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione assembleare ed in regola con i contributi sociali anche se di nuova ammissione.

Ogni SOCIO ORDINARIO ha diritto ad 1 (uno) voto.

- ✚ fabbricanti di macchinari;
- ✚ produttori di detersivi, solventi, materie ausiliarie, accessori;
- ✚ produttori di manufatti tessili;
- ✚ rappresentanti generali ed esclusivi/filiali di agente generale

#### **SOCI AGGREGATI**

- ✚ agenti/rappresentanti di produttori Italiani devono essere agenti generali ed esclusivi hanno diritto ad eleggere 1 (uno) rappresentante fino a 10 iscritti, 2 (due) rappresentanti oltre i 10 iscritti.

#### **ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- a) esamina i problemi d'ordine generale che interessano la categoria e fissa le direttive di massima dell'Associazione;
- b) delibera sulle questioni morali ed economiche aventi per oggetto l'attività dell'Associazione;
- c) elegge il Presidente;
- d) nomina tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g) esamina ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- h) esamina ed approva il rendiconto economico e finanziario preventivo;
- i) ratifica l'ammontare delle quote associative annue ordinarie e delibera quelle straordinarie su proposta del Consiglio Direttivo;
- j) determina l'ammontare della quota di ammissione per i nuovi soci;
- k) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- l) delibera, in conformità all'articolo 24, lo scioglimento dell'Associazione;
- m) propone e nomina cariche onorifiche;
- n) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si compone:

- ✚ del Presidente dell'Associazione
- ✚ dei 4 (quattro) Vice-Presidenti dell'Associazione nominati tra i Consiglieri eletti
- ✚ dei 9 (nove) Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari
- ✚ di 1 (uno) Consigliere eletto fino a 10 Soci Aggregati di 2 (due) Consiglieri eletti oltre a 10 (dieci) Soci Aggregati.

Fanno parte del Consiglio Direttivo - come membri di diritto - i Consiglieri a vita che sono nominati per particolari benemeritenze dall'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio, rimane in carica 4 (quattro) anni.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata oppure mediante fax o posta elettronica da spedire almeno 15 giorni prima della riunione.

Riunioni non convocate ma a cui prendono parte il Presidente ed almeno l'80% dei componenti il Consiglio Direttivo saranno ritenute valide.

Il Presidente convoca il Consiglio presso la sede sociale o altrove, su delibera del Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richieda il Comitato di Presidenza od ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza immotivata di un componente del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive il Consiglio stesso avrà facoltà di deliberarne la decadenza.

Costituirà altresì motivo di decadenza la cessazione del Consigliere dall'appartenenza all'azienda rappresentata o il recesso dell'azienda dall'Associazione.

In caso di decadenza o dimissioni dalla carica di un componente, il Consiglio provvederà alla sostituzione cooptando il primo dei non eletti.

In mancanza verrà designato dall'Assemblea alla successiva riunione.

I membri cooptati restano in carica fino al termine del quadriennio in corso.

La carica a componente il Consiglio Direttivo è nominativa, in rappresentanza di azienda che risulti associata (se non può partecipare) quindi non è previsto il diritto di delega.

Le cariche associative sono essenzialmente a titolo gratuito.

#### **ARTICOLO 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**





Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, seguendo le direttive indicate dall'Assemblea;
- b) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere, ivi compreso quelli presso l'UNIONE ITALIANA MANUTENZIONE TESSILI E AFFINI;
- c) nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Società Expo Detergo S.r.l. da 3 a 7 Consiglieri;
- d) nomina e revoca i componenti di sua spettanza presso il Comitato di Redazione della Rivista Detergo, organo ufficiale dell'Unione Italiana Manutenzione Tessili e Affini - 7 membri -;

- e) nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Società Deterservice S.r.l. (5 membri);
- f) promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- g) esamina e delibera sulle richieste di costituzione delle sezioni;
- h) determina l'ammontare dei contributi straordinari di cui all'articolo 7 del presente Statuto, da proporre all'Assemblea, e delibera eventuali modifiche al contributo ordinario;
- i) determina l'adesione e l'associazione ad organizzazioni nazionali o internazionali aventi finalità attinenti al settore;
- j) programma la partecipazione dell'Associazione a Fiere, Mostre, manifestazioni pubbliche;
- k) predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- l) predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- m) esprime parere sull'ammissione di nuovi Soci;
- n) delibera con le modalità previste dall'articolo 8, punti b) e c), sulla cessazione dalla qualità di socio;
- o) provvede alla designazione, caso per caso, di tre membri del Collegio dei Probiviri per la soluzione delle controversie;
- p) nomina due Membri che facciano parte del Comitato di Presidenza;
- q) nomina il Tesoriere;
- r) può deliberare la partecipazione, in veste di uditore, di un associato alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il socio ORDINARIO dovrà inviare richiesta scritta e confermare per iscritto il proprio impegno alla confidenzialità e riservatezza su quanto verrà espresso e deliberato in quella sede.

#### **ARTICOLO 15 - COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza si compone:

-  del Presidente dell'Associazione;
-  dei Vice-Presidenti dell'Associazione;
-  di due Membri del Consiglio Direttivo nominati dallo stesso;
-  possono, inoltre, essere invitati senza diritto di voto, i Consiglieri a cui l'Assemblea ha conferito incarichi speciali.

I membri del Comitato di Presidenza devono appartenere ad aziende associate diverse.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata oppure mediante fax o posta elettronica spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e della materia da trattare.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide quando siano presenti i 2/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti spettanti ai presenti.

Ogni componente il Comitato di Presidenza ha diritto ad un voto.

#### **ARTICOLO 16 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza:

- a) esamina i problemi di rilievo afferenti all'attuazione degli scopi sociali ed elabora le relative soluzioni da sottoporre alla delibera del Consiglio Direttivo;
- b) assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- c) prende iniziative al fine di potenziare la solidarietà tra le aziende della categoria ed intensificarne la collaborazione;
- d) mantiene il collegamento tra le sezioni per il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione;



- e) in caso di urgenza può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica di quest'ultimo entro 30 giorni dalla data della deliberazione;
- f) delibera sui ricorsi per l'ammissione dei soci.

#### **ARTICOLO 17 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che delle aziende associate ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La carica di Presidente potrà essere ricoperta esclusivamente da un SOCIO ORDINARIO.

Egli presiede l'Assemblea dei soci e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Presidenza, all'Amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza dell'andamento degli uffici e servizi.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vice Presidenti al fine della elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente designato dal Presidente stesso con propria delega o, in mancanza di delega, dal Vice Presidente più anziano di età, che deve appartenere alla categoria dei SOCI ORDINARI.

Il Presidente dura in carica (quattro) anni.

Ciascuna Sezione non può esprimere il Presidente per più di un quadriennio consecutivamente.

#### **ARTICOLO 18 - VICE PRESIDENTI**

I Vice Presidenti dell'Associazione coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni.

I Vice Presidenti durano in carica 4 (quattro) anni.

Ciascun Vice Presidente è nominato dalla propria sezione di riferimento fra i Consiglieri già eletti.

#### **ARTICOLO 19 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione, in conformità al bilancio preventivo, e riferisce al Consiglio Direttivo per la relazione del consuntivo.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza.

#### **ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri, nominati dall'Assemblea tra i Soci. Essi non possono essere componenti del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni delle Assemblee. Il Presidente del Collegio assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni.

#### **ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri ed è nominato dall'Assemblea.

I Probiviri sono scelti tra persone di specchiata moralità e di particolare competenza dei problemi dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni.

Il Collegio dei Probiviri giudica su quanto verrà deferito dal Consiglio Direttivo in ordine a vertenze tra i soci e tra i soci e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica collegialmente, ed a maggioranza di voti, in via equitativa e senza formalità. Spetta al Consiglio Direttivo di provvedere, caso per caso, alla designazione di tre membri del Collegio che debbano giudicare. I tre membri designati, a loro volta, nominano nel loro seno il Presidente del Collegio.

Nell'espletamento dei loro compiti i Probiviri possono, quando occorra, avvalersi di tecnici.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inimpugnabili, salvi i poteri del Consiglio Direttivo per quanto disposto all'art. 14.

Le eventuali competenze e spese saranno a carico delle parti che hanno provocato l'intervento dei Probiviri e saranno liquidate dal Collegio stesso nella sua decisione, fermo il vincolo di solidarietà dell'Associazione nei confronti dei Probiviri.

#### **ARTICOLO 22 - RENDICONTO E UTILI**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è a spese del richiedente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione è obbligata a destinare gli utili e gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

**TITOLO IV -**  
**DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO**  
**DELLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ARTICOLO 23 - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO**

Qualsiasi modificazione a questo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea che sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci. La deliberazione è presa a maggioranza assoluta dei voti.

**ARTICOLO 24 - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea presa con la maggioranza assoluta di tutti i Soci ORDINARI, con un voto per ciascuna impresa.

In caso non si raggiungesse il numero legale, l'Assemblea verrà convocata altre due volte con un intervallo di almeno 15 (quindici) giorni con la stessa regola, dopodiché, alla quarta riunione le delibere verranno prese a maggioranza dei Soci presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.

La destinazione del patrimonio sociale verrà stabilita all'atto stesso della delibera di scioglimento.

Con la stessa deliberazione l'assemblea dispone la devoluzione del patrimonio sociale ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

## CODICE DEONTOLOGICO

### UTILIZZO “MARCHIO COLLETTIVO” DA PARTE DEI SOCI ASSOFORNITORI

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli utilizzatori del marchio collettivo dell'ASSOCIAZIONE FORNITORI AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI (di seguito indicata come ASSOFORNITORI), di cui ai successivi punti.
2. Il Marchio collettivo è un quadrato ed al suo interno vi è la scritta in tondo - ASSOCIAZIONE FORNITORI AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI - ed al suo interno contiene l'immagine dell'orsetto lavatore e la scritta SOCIO.
3. Il Marchio non potrà essere usato in modo tale da poter essere confuso o assimilato ad altri marchi, al logo della ditta o alla denominazione sociale delle imprese associate. Potrà, invece, essere abbinato ad altro marchio collettivo, previa autorizzazione scritta.
4. Nessuna modifica del Marchio collettivo nel suo aspetto grafico è consentita, così come non è consentita alcuna variazione rispetto alle modalità d'uso del Marchio stabilite nel presente Codice Deontologico.
5. Ogni utilizzo del marchio collettivo diverso da quelli indicati sopra indicati dovrà essere autorizzato dagli Organi Direttivi di ASSOFORNITORI.
6. Utilizzatori autorizzati del marchio sono ESCLUSIVAMENTE i SOCI dell'ASSOFORNITORI in regola con il pagamento delle quote associative.
7. Il marchio collettivo è concesso agli utilizzatori che offrano i loro prodotti e servizi secondo criteri che siano fra di loro omogenei e rispondenti ai principi di un corretto esercizio.
8. I soci ASSOFORNITORI autorizzati potranno fare uso del Marchio su: carta da lettere, biglietti da visita e documentazione fiscale, cataloghi, depliant, autoadesivi, insegne, in fiere, esposizioni e manifestazioni, sito WEB; eventuali modalità non sopra indicate andranno autorizzate da ASSOFORNITORI.
9. Ogni utilizzo del marchio associativo diverso da quelli qui indicati al punto 8 dovrà essere autorizzato da ASSOFORNITORI.
10. I SOCI che intendano utilizzare il marchio associativo sono tenuti a presentare specifica richiesta agli organi direttivi di ASSOFORNITORI.
11. A tutela della propria immagine, l'ASSOFORNITORI si riserva di effettuare ogni tipo di valutazione possibile sull'uso improprio del marchio collettivo.
12. Il marchio collettivo può inoltre essere concesso ad aziende, enti, associazioni ed istituzioni operanti nel campo della manutenzione dei tessili e affini ai fini della promozione dei propri prodotti e/o servizi. A tutela della propria immagine l'ASSOFORNITORI, si riserva di effettuare ogni tipo di valutazione possibile sui prodotti e/o servizi da promuovere e sulle modalità di promozione adottate.



13. L'ASSOFORNITORI, tutela il marchio collettivo nei confronti di chiunque se ne avvalga al di fuori di ogni legittimo e consentito uso. Sottoscrivendo il regolamento d'uso, l'utilizzatore dichiara di essere a conoscenza che la mancata osservanza di uno dei principi del presente regolamento inibisce "ipso iure" l'utilizzo del marchio in ogni sua forma e modo, e che pertanto il proseguire nell'uso dello stesso costituisce atto di concorrenza sleale che, come tale, verrà perseguito dall'ASSOFORNITORI
14. L'ASSOFORNITORI potrà istituire propri organi di controllo con riferimento all'osservanza di quanto disposto nel presente Codice Deontologico e stabilire le sanzioni da comminare ai singoli aderenti che abbiano violato le sopra estese disposizioni. In ogni caso la violazione del Codice Deontologico comporta sempre e comunque la lesione del diritto della ASSOFORNITORI, a prescindere dalla prova del concreto pregiudizio; per quanto concerne le sanzioni le stesse potranno assumere la seguente veste: deplorazione scritta (diffida o ammonizione con invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato dall'Organo di controllo); espulsione dalla Associazione con conseguente diffida ad interrompere immediatamente l'utilizzo del marchio dell'ASSOFORNITORI.
15. Il presente Codice Deontologico si intende facente parte integrante dello Statuto dell'ASSOCIAZIONE FORNITORI AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI, a tutti gli effetti.
16. L'ASSOFORNITORI, tutela il marchio collettivo nei confronti di chiunque se ne avvalga al di fuori di ogni legittimo e consentito uso. Sottoscrivendo il regolamento d'uso, l'utilizzatore dichiara di essere a conoscenza che la mancata osservanza di uno dei principi del presente regolamento inibisce "ipso iure" l'utilizzo del marchio in ogni sua forma e modo, e che pertanto il proseguire nell'uso dello stesso costituisce atto di concorrenza sleale che, come tale, verrà perseguito dall'ASSOFORNITORI
17. L'ASSOFORNITORI potrà istituire propri organi di controllo con riferimento all'osservanza di quanto disposto nel presente Codice Deontologico e stabilire le sanzioni da comminare ai singoli aderenti che abbiano violato le sopra estese disposizioni. In ogni caso la violazione del Codice Deontologico comporta sempre e comunque la lesione del diritto della ASSOFORNITORI, a prescindere dalla prova del concreto pregiudizio; per quanto concerne le sanzioni le stesse potranno assumere la seguente veste: deplorazione scritta (diffida o ammonizione con invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato dall'Organo di controllo); espulsione dalla Associazione con conseguente diffida ad interrompere immediatamente l'utilizzo del marchio dell'ASSOFORNITORI.
18. Il presente Codice Deontologico si intende facente parte integrante dello Statuto dell'ASSOCIAZIONE FORNITORI AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI, a tutti gli effetti.

Il Socio DICHIARA di aver preso atto ed accettato quanto indicato nel Codice Deontologico -  
**UTILIZZO "MARCHIO COLLETTIVO"**  
**DA PARTE DEI SOCI ASSOFORNITORI**  
e con la presente richiede la possibilità di utilizzo.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Timbro e firma

Letto approvato e sottoscritto, lì ..... ..